

Investimento finanziato con mutuo

a cura di Mauro Bellesia - Dirigente Comune di Vicenza - Pubblicista

Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto

Premessa

La rubrica "Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto" vuole essere, uno strumento operativo utile per l'applicazione della riforma della contabilità armonizzata di tutta la p.a. di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Le fattispecie gestionali più comuni nella vita quotidiana degli enti locali e le relative modalità di contabilizzazione, saranno pertanto analizzate caso per caso e commentate con particolare riguardo alle differenze di registrazione tra l'ordinamento giuridico-contabile precedente il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (cioè il Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, il D.P.R. n. 194/1996 e il D.P.R. n. 326/1998) e la nuova contabilità armonizzata di tutte le p.a. (1).

Il caso

Il presente caso fa riferimento a un investimento, nel caso specifico a una manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, finanziato con un mutuo.

Il mutuo viene contratto prima della realizzazione dell'opera.

Il **cronoprogramma** è il seguente:

a) anno n. 1:

- sottoscrizione del contratto di mutuo per l'importo di € 100;

-- - approvazione del progetto di manutenzione straordinaria della scuola di € 100, gara d'appalto e aggiudicazione dei lavori per € 100;

b) anno n. 2:

- effettuazione di parte dei lavori, presentazione e pagamento del primo stato di avanzamento lavori (SAL) di € 30;

c) anno n. 3:

- completamento dei lavori, presentazione e pagamento dello stato finale di € 70.

A) L'ordinamento giuridico-contabile ante D.Lgs. n. 118/2011

Secondo l'ordinamento finanziario e contabile antecedente il D.Lgs. n. 118/2011, le entrate derivanti da assunzione di mutui, sono allocati nelle entrate in conto capitale, al Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti, categoria 3, assunzione di mutui e prestiti (art. 165 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

Le **regole e i limiti dell'indebitamento** sono indicati nel Tuel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 negli artt. 202 (ricorso all'indebitamento), 203 (attivazione delle fonti di finanziamento), art. 204 (regole particolari per l'assunzione di mutui).

Ulteriori precisazioni sulle fattispecie che costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, sono disposte dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Le regole per la realizzazione degli investimenti sono indicate nel Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, negli artt. 199 e segg.

La **nozione di "investimento"** si rinviene, invece, nell'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Legge finanziaria 2004, che ha introdotto un'elencazione dettagliata delle fattispecie qualificabili come investi-

(1) I casi precedenti: "L'impegno di una spesa per un servizio reso alla pubblica amministrazione" in *Azienditalia* n. 11/2013; "L'accertamento di una entrata corrente di natura patrimoniale" in *Azienditalia* n. 12/2013; "Entrata da lotta all'evasione di difficile esazione e fondo crediti dubbia esigibilità" in *Azienditalia* n. 1/2014; "Contributo regionale vincolato" in *Azienditalia* n. 3/2014; "Sponsorizzazione per attività culturali - Fondo pluriennale vincolato" in *Azienditalia* n. 4/2014; "Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali" in *Azienditalia* n. 5/2014; "Investimento finanziato con contributo regionale in conto capitale" in *Azienditalia* n. 7/2014; "Allungamento dei tempi di realizzo di una opera pubblica" in *Azienditalia* n. 8-9/2014; "Salario accessorio del personale dipendente" in *Azienditalia* n. 10/2014.

menti; l'art. 165 del Tuel e il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, dispongono e specificano in merito alle relative spese, qualificabili come "spese in conto capitale".

Per quanto riguarda l'iter di programmazione dei lavori pubblici si rinvia alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e al D.M. 11 novembre 2011.

Fra gli altri articoli del Tuel che interessano ai fini delle rilevazioni contabili del caso in esame, si ricordano l'art. 179 sull'accertamento delle entrate, l'art. 183 sull'impegno delle spese, l'art. 184 sulla liquidazione delle spese, l'art. 229 sul conto economico e l'art. 230 sul conto del patrimonio.

In particolare, l'art 183, comma 5, dispone: "Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano **impegnate in corresponsenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso**, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata..."

I **principi contabili dell'Osservatorio** per la finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (2), affrontano il tema della programmazione dei lavori pubblici nel principio n. 1, punti n. 42 e segg. e le regole per l'assunzione dei prestiti nel principio n. 2, punto n. 22.

Relativamente all'accertamento di un mutuo o prestito il citato principio n. 2, punto n. 22 dispone: "Un'entrata da assunzione di prestiti è accertabile sulla base del contratto di mutuo o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito....".

Il principio n. 3, punto n. 41, specifica che "Le spese in conto capitale (titolo II) comprendono invece gli investimenti diretti e indiretti: gli investimenti diretti comportano un incremento patrimoniale dell'ente, ad esempio la costruzione di beni immobili o l'acquisto di beni durevoli; gli investimenti indiretti si riferiscono di norma a trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione di investimenti a cura di un altro soggetto."

Il principio n. 3, punto n. 126, Conto del Patrimonio - Attivo - Conti d'ordine "Le Opere da realizzare. Vi rientrano gli impegni di spesa, relativi a investimenti, che ancora non hanno dato luogo alla fase di pagamento della spesa o all'iscrizione del debito nelle passività del conto del patrimonio".

Il successivo punto n. 157 - Prospetto di conciliazione - Analisi del modello - Spese in conto capitale: Titolo II, prevede: "L'ammontare della somma dei pagamenti in conto competenza e residui, è rettificato con i seguenti valori:

- si sottraggono i pagamenti effettuati nell'esercizio per valori già inseriti nell'attivo patrimoniale dell'esercizio precedente;
- si aggiungono i valori di attività patrimoniali, già acquisite nel conto del patrimonio dell'esercizio ma non ancora pagate; **Gli impegni solo finanziari del titolo II, devono essere rilevati nei conti d'ordine** se e in quanto riferiti a costi/debiti non di competenza dell'esercizio".

Rilevazioni in contabilità finanziaria nell'ordinamento giuridico-contabile ante D.Lgs. n. 118/2011

Nella redazione del bilancio di previsione occorre prevedere l'entrata di € 100 derivante dall'assunzione del mutuo e la corrispondente spesa di investimento.

BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 1

Entrate		Spese	
Mutui (Titolo V, categoria 3, ex DPR 194/96)	100	Spese per manutenzione straordinaria di edifici scolastici (Titolo II, spese in conto capitale, Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica	100

Una volta esecutivo il bilancio di previsione, contenente le previsioni dell'entrata e della relativa spesa in esame, è possibile avviare i procedimenti di erogazione della spesa e di acquisizione dell'entrata.

Sulla base del crono programma, le rilevazioni contabili sono le seguenti.

a) Anno n. 1:

- al momento della stipula del contratto di mutuo, si effettua l'**accertamento dell'entrata** di € 100, nonché il corrispondente **impegno della spesa** di € 100 relativo al progetto di manutenzione straordinaria della scuola.
- riscossione del mutuo per € 100.

Pertanto, al termine del primo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, possono essere così rappresentate:

(2) Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Principi contabili degli enti locali:
 - Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (frame work) - Principio contabile n. 0, 18 ottobre 2006;
 - Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008;
 - Principio contabile n. 2, Gestione nel sistema del bilancio, 18 novembre 2008;
 - Principio contabile n. 3, Il rendiconto degli enti locali, 18 novembre 2008;
 - Principio contabile n. 4, Il bilancio consolidato dell'ente locale licenziato dall'Osservatorio, aprile 2009.

CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 1

Entrate		Spese	
Accertamento del mutuo Riscossione	100 100	Impegno delle spese di manutenzione straordinaria di edifici scolastici	100
		Residuo passivo	100

b) Anno n. 2:

- effettuazione di parte dei lavori, presentazione e pagamento del primo stato di avanzamento lavori (SAL) di € 30.

Pertanto, al termine del secondo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, possono essere così rappresentate:

CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 2

Entrate	Spese
	Residuo passivo iniziale
	Pagamento
	Residuo passivo finale
	100 30 70

c) Anno n. 3:

- completamento dei lavori, presentazione e pagamento dello stato finale di € 70.

Pertanto, al termine del terzo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, possono essere così rappresentate:

CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 3

Entrate	Spese
	Residuo passivo iniziale
	Pagamento
	70 70

Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale nell'ordinamento giuridico-contabile ante D.Lgs. n. 118/2011

Rendiconto dell'anno n. 1:

- il prospetto di conciliazione ex artt. 229, comma 9 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, rileva l'accertamento di € 100 e l'impegno di spesa di € 100.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA (ESTRATTO)

Accertamenti finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria		Accertamenti rettificati (1e+2e-3e)	Rettifiche di natura economica			Al conto economico		Al conto del patrimonio		
	In +	In -		In +	In -	Tot.	Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Rif.
1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E	8E	9E	10E	11E	12E
100		-100	0							100	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA (ESTRATTO)

Impegni finanziari di competenza	Tot. pagamenti competenza e residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrim. es. prec.	Incrementi patrim. Non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di es.)	IVA	Altre	Al conto economico		Al conto del patrimonio		
							Importo	Rif.	Attivo	Passivo	Rif.
1S	2S	-3S	+4S	-5S	-6S	+7S	8S	9S	10S	11S	12S
100	0										

E conti d'ordine 100

Rubriche

Rilevazioni contabili

- di conseguenza, il conto economico non rileva nulla.
Il conto del patrimonio rileva:

CONTO DEL PATRIMONIO - Anno n. 1

Attivo		Passivo	
Cassa / tesoreria (BIV1)	+100	Debiti per mutui e prestiti (CI2)	100
E conti d'ordine 100			

Rendiconto dell'anno n. 2:

- il prospetto di conciliazione ex art. 229, comma 9 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, rileva i pagamenti relativi al primo stato di avanzamento lavori (SAL) di € 30.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA (ESTRATTO)

Impegni finanziari di competenza	Tot. pagamenti competenza e residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrim. es. prec.	Incrementi patrim. non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di es.)	IVA	Altre	Al conto economico		Al conto del patrimonio		
							Importo	Rif.	Attivo	Passivo	Rif.
1S	2S	-3S	+4S	-5S	-6S	+7S	8S	9S	10S	11S	12S
	30								30		All13
									E conti d'ordine 70		

- di conseguenza, il conto economico non rileva nulla.
Il conto del patrimonio rileva:

CONTO DEL PATRIMONIO - Anno n. 2

Attivo		Passivo	
Cassa / tesoreria	-30		
All13 Immobilizzazioni in corso	+30		
E conti d'ordine 70			

Rendiconto dell'anno n. 3:

- il prospetto di conciliazione ex artt. 229, comma 9 del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000, rileva i pagamenti relativi al completamento dei lavori, presentazione e pagamento dello stato finale di € 70.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA (ESTRATTO)

Impegni finanziari di competenza	Tot. pagamenti competenza e residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrim. es. prec.	Incrementi patrim. non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di es.)	IVA	Altre	Al conto economico		Al conto del patrimonio		
							Importo	Rif.	Attivo	Passivo	Rif.
1S	2S	-3S	+4S	-5S	-6S	+7S	8S	9S	10S	11S	12S
	70								70		All13

- di conseguenza, il conto economico non rileva nulla.
Il conto del patrimonio rileva:

CONTO DEL PATRIMONIO - Anno n. 3

Attivo		Passivo	
Cassa / tesoreria	-70		
All13 Immobilizzazioni in corso	+70		

Il conto del patrimonio rileva, altresì, all'entrata in funzione dell'opera (che si presume nell'esercizio successivo) lo storno dalle immobilizzazioni in corso (All13) alla voce "Patrimonio disponibile" (All5) per €100. Contemporaneamente, il conto economico rileva la quota di ammortamento della manutenzione straordinaria e il corrispondente fondo di ammortamento (tali aspetti saranno approfonditi in un nuovo caso della presente rubrica). All'entrata in ammortamento del mutuo, in conto del patrimonio rileva anche il rimborso annuale del prestito e il conto economico rileva l'onere per il pagamento degli interessi passivi (anche tali fattispecie saranno approfondite in un nuovo caso della presente rubrica).

B) La nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011

Nella nuova contabilità armonizzata l'impegno di spesa/accertamento di entrata viene imputato all'esercizio nel quale si presume che la relativa obbligazione venga a scadenza, ovvero sia esigibile il pagamento/riscossione, ai sensi del paragrafo 16, dell'allegato n. 1 (principi generali o postulati - principio della competenza finanziaria) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, precisa: "3.18. Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è **accertata nel momento in cui è stipulato il contratto** di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, **nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula** del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al **fondo pluriennale vincolato**.....

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno e il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. **A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito**".

Per quanto riguarda le modalità di rilevazione delle spese in conto capitale il citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dispone: "5.3. **Le spese di investimento sono impegnate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione e imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive** derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo **cronoprogramma**.....".

Il citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, precisa ulteriormente: "5.4. **Il fondo pluriennale vincolato** è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Rilevazioni in contabilità finanziaria ex D.Lgs. n. 118/2011

Nella nuova contabilità armonizzata le rilevazioni contabili seguono il principio della contabilità finanziaria "potenziata" di cui al punto 16 dell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Nella redazione del **bilancio preventivo di competenza**, occorre pertanto allocare lo stanziamento di entrata relativo all'assunzione del mutuo e lo stanziamento di spesa necessario alla realizzazione della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico, nella tempistica prevista dal cronoprogramma del presente caso.

BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 1

Entrate		Spese	
Accensione Prestiti (Titolo VI)	100	Fondo pluriennale vincolato	100

BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 2

Entrate		Spese	
Fondo pluriennale vincolato	100	Previsione della spesa per manutenzione straordinaria di edifici scolastici (Titolo II, spese in conto capitale, missione 4 - Istruzione e diritto allo studio)	30
		Fondo pluriennale vincolato	70

BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 3

Entrate		Spese	
Fondo pluriennale vincolato	70	Previsione della spesa per manutenzione straordinaria di edifici scolastici	70

Per quanto concerne invece il **bilancio preventivo di cassa**, la riscossione del mutuo (nel conto di deposito) è prevista nell'esercizio n. 1 e i pagamenti delle spese di manutenzione straordinaria sono previsti negli stessi anni delle previsioni di competenza.

Le rilevazioni contabili nella contabilità finanziaria armonizzata possono essere così sintetizzate:

CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 1

Entrate		Spese	
Accertamento del mutuo (tit. VI)	100	Fondo pluriennale vincolato (stanziamento non impegnato)	100
Accertamento conto di deposito	100	Impegno per costituzione conto di deposito	100
Riscossione del mutuo (tit. VI)	100	Versamento in conto di deposito	100

CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 2

Entrate		Spese	
Fondo pluriennale vincolato	100	Impegno di spesa per le manutenzioni straordinarie effettuate	30
		Pagamento	30
		Fondo pluriennale vincolato (stanziamento non impegnato)	70

CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 3

Entrate		Spese	
Fondo pluriennale vincolato	70	Impegno di spesa per le manutenzioni straordinarie effettuate	70
		Pagamento	70

Pertanto, le **differenze tra le rilevazioni contabili** nell'ordinamento ante il D.Lgs. n. 118/2011 e nella nuova contabilità armonizzata sono anche in questo caso notevoli e sostanziali e riguardano:

- le modalità di allocazione in bilancio delle entrate e delle spese che seguono il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;
- l'obbligo di rilevazione del fondo pluriennale vincolato al fine di rappresentare nel bilancio, sia preventivo che consuntivo, la copertura finanziaria delle spese di manutenzione che, nel caso specifico, presentano una tempistica di realizzo su tre anni;
- l'obbligo di rilevare nella contabilità finanziaria il giroconto al conto di deposito;
- la codifica di bilancio.

Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011

Secondo l'art. 151, comma 4, e l'art. 232 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e l'art. 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la contabilità economico-patrimoniale si affianca, ai fini conoscitivi alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Il successivo art. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale.

Le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale sono peraltro specificate dal Principio della contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs n. 118/2011 e in particolare modo al punto 5 (Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale) (3).

Le rilevazioni (in partita doppia) e le sintesi economica e patrimoniale di esercizio sono le seguenti.

Anno n. 1:

- al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo,

Data: anno n. 1		Conto in dare:	Conto in avere:	€ in dare	€ in avere
	a	Credito verso Istituto mutuante (SP attivo CII4)	Debiti di finanziamento (SP attivo DIc)	100	100

- al momento della costituzione del conto di deposito,

Data: anno n. 1		Conto in dare:	Conto in avere:	€ in dare	€ in avere
	a	Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)	Credito verso Istituto mutuante (SP attivo CII4)	100	100

Data: anno n. 1		Conto in dare:	Conto in avere:	€ in dare	€ in avere
	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)	100	100

Il conto economico non rileva nulla.

STATO PATRIMONIALE - Anno n. 1

Attività	Passività
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a) 100	Debiti di finanziamento (SP attivo DIc) 100

Anno n. 2:

- al momento della liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL),

Data: anno n. 2		Conto in dare:	Conto in avere:	€ in dare	€ in avere
	a	Immobilizzazioni in corso (S.P. attivo, B III 3)	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)	30	30

- al pagamento della/e fattura/e del fornitore,

Data: anno n. 2		Conto in dare:	Conto in avere:	€ in dare	€ in avere
	a	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	30	30

(3) "...si richiama l'attenzione sull'utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la "ricostruzione" delle scritture alla fine dell'esercizio...." Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011.

Rubriche

Rilevazioni contabili

Il conto economico non rileva nulla.

STATO PATRIMONIALE - Anno n. 2

Attività		Passività
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	-30	
Immobilizzazioni in corso (S.P. attivo, B III 3)	+30	

Anno n. 3:

- al momento della liquidazione dello stato finale dell'opera,

Data: anno n. 3					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
Immobilizzazioni in corso (S.P. attivo, B III 3)	a	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)		70	70

- al pagamento della/e fattura/e del fornitore,

Data: anno n. 3					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)		70	70

Il conto economico non rileva nulla.

STATO PATRIMONIALE - Anno n. 3

Attività		Passività
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	-70	
Immobilizzazioni in corso (S.P. attivo, B III 3)	+70	

Lo stato patrimoniale rileva, altresì, all'entrata in funzione dell'opera (che si presume nell'esercizio successivo) lo storno dalle immobilizzazioni in corso alla rispettiva voce B "Immobilizzazioni" per €100. Contemporaneamente, il conto economico rileva la quota di ammortamento della manutenzione straordinaria e il corrispondente fondo di ammortamento (tali aspetti saranno approfonditi in un nuovo caso della presente rubrica).

All'entrata in ammortamento del mutuo, in conto del patrimonio rileva anche il **rimborso annuale del prestito** e il conto economico rileva l'onere per il **pagamento degli interessi** passivi (anche tali fattispecie saranno approfondite in un nuovo caso della presente rubrica).

In ultima analisi, i risultati della contabilità economico-patrimoniale non divergono sostanzialmente tra la contabilità ante D.Lgs. n. 118/2011 e quella armonizzata, tranne che per la distinzione obbligatoria delle giacenze nei conti di deposito presso gli istituti mutuanti; cambiano, anche, le modalità di rilevazione e la codifica delle voci e dei conti.

C) Considerazioni finali

Nel caso in esame le rilevazioni della contabilità finanziaria precedente il D.Lgs. n. 118/2011 e quelle della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 evidenziano notevoli differenze:

- **nella contabilità finanziaria attuale** si rilevano entrambe le operazioni nella c.d. "gestione residui"; ovvero, sia l'assunzione del mutuo, sia la realizzazione della manutenzione straordinaria;

- **diversamente, nella nuova contabilità armonizzata** ex D.Lgs. n. 118/2011 l'imputazione degli impegni e degli accertamenti segue i tempi in cui si concretizzano crediti e debiti e, quindi, l'operazione viene rilevata fin dalla fase della programmazione sul bilancio di previsione in più anni. La diversa velocità dei processi di acquisizione delle entrate (completamente nell'anno 1) e di erogazione delle spese (negli anni 2 e 3), impone la **rilevazione del fondo pluriennale vincolato** che costituisce, in estrema sintesi, uno strumento contabile atto a rappresentare in bilancio debiti e crediti effettivi per ciascun esercizio e, contemporaneamente, di esplicitare la copertura finanziaria degli impegni che vengono imputati negli esercizi successivi.

Oltre a quanto sopra indicato, altre differenze tra vecchia e nuova contabilità armonizzata risiedono nelle codifiche di bilancio: ex D.P.R. n. 194/1996 per la contabilità tradizionale e ex D. Lgs. n. 118/2011 per la nuova contabilità armonizzata.

La **contabilità economica** tradizionale e quella armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 non comportano risultati finali differenti (il reddito/perdita di esercizio non cambia), pur evidenziando diverse modalità di rilevazione e soprattutto allocazione delle singole voci, con particolare riguardo all'obbligo di evidenziazione dei conti di deposito presso gli istituti mutuanti.

La contabilità economica di cui al D.Lgs. n. 118/2011 evidenzia comunque rilevazioni più in linea con le corrispettive rilevazioni finanziarie (4).

(4) Per ulteriori approfondimenti in tema di connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economica si rinvia a Bellesia M., www.bellesiamauro.it Manuale di contabilità e dei Principi contabili per gli Enti locali, CEL Editrice, 2011.